



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. RAPISARDI”**  
**INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**Via Trieste – tel. 0922/424793**

e-mail: [agic82900g@istruzione.gov.it](mailto:agic82900g@istruzione.gov.it) - pec: [agic82900g@pec.istruzione.it](mailto:agic82900g@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.icrapisardi.edu.it](http://www.icrapisardi.edu.it)

C.M. AGIC82900G - C.F. 82001770849

**92024 - CANICATTI' – AG**

Circolare n. 10 - 24/25

Ai Docenti interessati

Alle famiglie degli alunni interessati

Oggetto: adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Decreto Caivano

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Decreto Legge del 15 settembre 2023 n. 123 c.d. Decreto Caivano, convertito nella legge 159 del 13/11/2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla Dispersione Scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione”, con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, introducendo, altresì, una nuova fattispecie di reato (art.570 ter c.p.) Vedi allegato DECRETO CAIVANO.

Alla luce delle novità introdotte si informa che in caso di **elusione dell'obbligo di istruzione** (situazione del minore che risulta assente da scuola per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi) il Dirigente Scolastico, dopo avere inviato comunicazione entro sette giorni al R.O.D.I. (responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione), nel caso in cui il minore non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, informa il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del R.O.D.I. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

L'assenza del minore dalla scuola, senza giustificato motivo, comporta per il R.O.D.I. la reclusione fino ad un anno.

Per quanto sopra, si informano i genitori che le assenze dei propri figli (dalla classe prima della sc. primaria alla classe terza della sc. secondaria di primo grado) devono essere **obbligatoriamente** giustificate tramite registro elettronico.

Il Dirigente scolastico

Caterina Amato